



CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA

L'Università degli Studi di Genova (codice fiscale 00754150100), rappresentata legalmente dalla **Prof.ssa Michela Tonetti**, nata a Genova il 13/12/1962, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale, delegato del Rettore, domiciliato, per la sua carica, presso l'Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Medicina Sperimentale, Via L.B. Alberti n. 2, con delibera del Dipartimento di Medicina Sperimentale 13 Febbraio 2024, conferisce al **Dott. Marco GREPPI**, nato a

avente i requisiti previsti dalla normativa vigente, che accetta, l'incarico di effettuare la seguente collaborazione di attività di supporto alla didattica ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica" (D.R. n. 569 del 17/5/2012 come modificato dal D.R. n. 251 del 20/05/2013) nell'ambito dell'insegnamento di **"Biologia 2 (Citologia, Istologia) e Laboratorio"** – Cod. 101966, I anno, II semestre, Corso di Laurea in Biotecnologie

MODALITA' DI ATTUAZIONE

1. La prestazione consisterà nello svolgimento con la migliore diligenza di **n. 40 ore** di attività di supporto alla didattica da effettuarsi nel periodo dal **18/03/2024 al 14/06/2024**. L'attività consisterà in un supporto al docente con attività di tutoraggio seminariale
2. L'attività di supporto alla didattica sarà svolta **a titolo gratuito**.
3. Qualora nel corso dello svolgimento dell'attività di supporto alla didattica dovesse verificarsi un cambiamento dello "status" del collaboratore tale da far perdere allo stesso i requisiti che legittimano l'attribuzione dell'incarico, la prestazione dovrà ritenersi conclusa a far data dalla modifica intervenuta.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA PRESTAZIONE

- A) Le prestazioni oggetto del presente contratto possono consistere esclusivamente in attività di supporto alla didattica e devono essere svolte sotto la diretta responsabilità del Direttore del Dipartimento cui spetta l'onere di documentare l'avvenuto espletamento delle stesse. E' vietata qualsiasi attività riconducibile all'affidamento totale e/o parzialmente del corso o di moduli didattici o sostituzioni a qualsiasi titolo del docente.
- B) La collaborazione non figura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato o vincolo di sottoposizione a direttive di alcuno, ne' comporta, comunque, un inserimento nell'organizzazione dell'Ateneo. La collaborazione non dà luogo, altresì, ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
- C) L'Amministrazione universitaria può adottare in qualsiasi momento il provvedimento di esclusione dall'attività del collaboratore nel caso di mancata osservanza dei doveri derivanti dal rapporto di collaborazione.
- D) Qualora non lo abbia già presentato, il collaboratore dovrà produrre al titolare del corso prima dell'inizio dello stesso, un programma delle attività che intende svolgere e delle relative modalità: tale programma sarà validato dal titolare del corso sotto il profilo della compatibilità



con l'organizzazione della didattica e della coerenza generale con le finalità della collaborazione richiesta. La mancata presentazione o validazione del programma rende inefficace il presente atto.

E) Al raggiungimento della metà delle ore previste quale collaborazione, il collaboratore dovrà provvedere a redigere una breve relazione su quanto effettuato: il titolare del corso esprimerà la valutazione in merito in termini di efficacia e, in caso di valutazione negativa, formulerà una motivata proposta di risoluzione del contratto.

Al termine della collaborazione il collaboratore dovrà formulare una relazione complessiva sull'opera svolta e sul risultato conseguito; detta relazione dovrà riportare il visto e le considerazioni del docente del corso.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. c) della legge 30.12.2010, n. 240, i contratti non possono essere stipulati con coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al dipartimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università. Il presente contratto stipulato ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento di attività di supporto alla didattica" emanato con D.R. n.569 del 17/5/2012 come modificato dal D.R. n. 251 del 20/05/2013 non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

Il contratto acquisterà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito Web dell'Ateneo.

Clausola contrattuale ai sensi degli artt. 2 e 17 D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Il prestatore, con riferimento alle prestazioni del presente contratto, si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al prestatore il fatto assegnando un termine non superiore ai 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Il presente contratto viene sottoscritto dal collaboratore per l'accettazione del relativo incarico.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

FIRMA DEL COLLABORATORE
PER L'ACCETTAZIONE

